

SCHEMA

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA CON POSSIBILITÀ DI ACQUISTO
OPZIONALE DI ENERGIA PROVENIENTE DA FONTE
RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE DI
CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 - (GARA 047-2026) – CIG BC67F8F4FC**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al
n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona
del, e procuratore della Società (nel seguito per brevità
anche “**S.C.R. – Piemonte S.p.A.**”)

E

....., con sede legale in, Via n., capitale sociale Euro
.....= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio di al n., REA di, P. IVA, in persona del
....., (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”);

PREMESSO CHE

- a)** la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.
3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- b)** nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2
L.R. 19/2007, S.C.R. - Piemonte S.p.A. svolge la sua attività,
relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti

che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo a aderire alla presente convenzione;

c) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con n. del ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 70 e 71 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica con possibilità di acquisto opzionale di energia proveniente da fonte rinnovabile per i soggetti della Regione Piemonte di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo;

d) il quantitativo massimo di energia elettrica è pari a 640,00 GWh;

e) con Determinazione del n. del, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione a favore della società per aver presentato il minor valore Δ spread pari a €/MWh;

f) il Fornitore aggiudicatario della presente Convenzione ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro, polizza n., rilasciata da, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto disposto dal punto 12.1 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di comportamento di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Economica del Fornitore, cauzione definitiva.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'erogazione della fornitura di energia elettrica con possibilità di acquisto opzionale di energia proveniente da fonte rinnovabile per i soggetti della Regione Piemonte di cui all'art. 3 L.R. 19/2007, per un quantitativo massimo di energia elettrica è pari a 640,00 GWh.

Il valore contrattuale complessivo massimo presunto risulta pari a € oltre I.V.A., oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0, come nel seguito indicato:

- fornitura di energia elettrica pari a € oltre I.V.A., oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0;
- (opzionale per le Amministrazioni aderenti) fornitura di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile pari a € oltre I.V.A., oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0;

Il prezzo energia applicato sarà pari al Prezzo Unico Nazionale (PUN) orario pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici (GME). A tale prezzo verrà aggiunto il valore Δ offerto pari ad €/MWh e come definito nella

tabella di cui all'art. 10 del Capitolato Tecnico.

È facoltà delle Amministrazioni aderenti, in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, richiedere l'acquisto di energia proveniente da fonti rinnovabili, secondo quanto disciplinato dall'articolo 8 del Capitolato Tecnico.

Il valore ΔGO offerto per l'acquisto di energia proveniente da fonti rinnovabili, è pari ad €/MWh.

Per ciascuna tipologia di fornitura, il Fornitore aggiudicatario fornirà, qualora richiesto dalle Amministrazioni, una quota di energia elettrica, fino a copertura del quantitativo massimo previsto, la cui origine sia certificata da fonti di energia rinnovabili, secondo quanto meglio disciplinato all'art. 8 del Capitolato Tecnico.

2. Il quantitativo massimo (640,00 GWh) di cui al precedente comma 1 esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà fornire energia elettrica alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura.

3. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo della Convenzione fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 120 c. 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I

singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura in cui dovranno essere indicati quantomeno i singoli punti di prelievo con il relativo quantitativo di consumi stimato annuo e il luogo di ubicazione degli stessi.

5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di energia elettrica, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

6. I singoli contratti attuativi di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico.

ART. 3 – DURATA

1. La presente Convenzione decorre dalla data di del sino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2027.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto

per ciascuna tipologia di fornitura, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'anagrafica dei POD e dell'indicazione dei relativi consumi presunti, decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e sino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2027. La data di inizio di erogazione dell'energia elettrica coincide, salvo diversa data concordata tra le Parti e fatta salva la deroga di cui all'art. 5 del Capitolato Tecnico, con il primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso di Ordinativo ricevuto dal Fornitore entro il 15 del mese, oppure con il primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso di Ordinativo ricevuto dopo il 15 del mese.

In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24:00 del 31 dicembre 2027, senza possibilità di tacito rinnovo.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione a:

- a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della

fornitura;

c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura;

d) erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;

e) emettere fatture disgiunte, una per ciascun Punto di Prelievo, conformemente alla normativa vigente in materia;

f) mettere a disposizione, su un' apposita area web predisposta e gestita a sua cura, i dati di riepilogo e di dettaglio relativi al monitoraggio della fornitura, di cui all'art. 14 del Capitolato Tecnico, che dovranno essere scaricabili su file in formato.xls e inviati tramite e-mail congiuntamente alla fatturazione; In aggiunta/alternativa ai dati predisposti in tale modalità e formato, le Amministrazioni potranno richiedere la predisposizione a carico del Fornitore di un report secondo lo Schema Tracciato Utenze allegato al Capitolato Tecnico (All.B).

g) emettere fattura mensilmente, secondo quanto previsto all'art. 11 del Capitolato Tecnico.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

2. Per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica di ciascun contratto attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali nel seguito descritte.

3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione. Si precisa che le attività di verifica di conformità, stante la natura della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), sono dirette ad accertare che in fattura siano riportate correttamente la tipologia ed il corrispettivo della fornitura acquistata.

4. Su richiesta del Fornitore, il RUP dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione della fornitura. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto attuativo e dalla normativa vigente.

ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare, o far verificare da soggetto idoneo, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, così come previsto e disciplinato all'art. 14 del Capitolato Tecnico

“Monitoraggio della fornitura” che si richiama integralmente.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinato di Fornitura saranno calcolati come specificato all'articolo 10 del Capitolato Tecnico.

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

3. Le fatturazioni avverranno mensilmente, secondo quanto previsto dalla Del. 152/06 dell'ARERA e s.m.i., indicativamente entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi. Così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), è fatto obbligo al Fornitore di procedere alla fatturazione in forma elettronica.

I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti entro i termini di pagamento previsti dall'art. 125 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..

I predetti corrispettivi dovranno essere riconosciuti nei termini indicati all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 192/2012).

I termini indicati nella norma di cui sopra sono raddoppiati:

- a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
- b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di

tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. Si impegna inoltre a trasmettere, agli enti aderenti alla convenzione di che trattasi, i riferimenti del conto corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) nonché i riferimenti delle persone delegate ad operare sul medesimo conto.

4. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale.

5. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine di cui al comma 3 per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

ART. 8 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni

in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ometto di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente) od imputabili alle Amministrazioni o a gravi ed accertata negligenza del Distributore, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previste nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD interessato per ogni giorno di ritardo rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata;
- fatti salvi i casi previsti dall'articolo 11 del Capitolato Tecnico (mancata comunicazione dei dati reali di consumo da parte del Distributore Locale nei tempi indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'ARERA), per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo, le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura. Tale penale verrà applicata dalla data di ricezione della fattura errata sino alla data di ricevimento della fattura corretta. In ogni caso non verranno applicate penali nel caso in cui la responsabilità del dato eventualmente errato sia attribuibile al Distributore Locale.

- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD fatturato per ogni intervallo di 7 gg solari di ritardo oltre il termine

previsto per l'invio, a seguito di contestazione, della fattura nella forma richiesta;

- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD non conguagliato per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi successivi all'emissione di fattura in acconto, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 del Capitolato Tecnico;

- l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD interessato per ogni giorno di ritardo nell'invio dei Certificati di Garanzia d'Origine secondo le modalità di cui all'art. 8 del Capitolato Tecnico;

- € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo in caso di mancato invio nei termini stabiliti del report mensile per il monitoraggio della Convezione di cui all'art. 14.1;

- € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo in caso di mancata messa a disposizione nei termini stabiliti dei report mensili "Report Clienti" di cui all'art. 14.2;

- € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo in caso di mancato invio nei termini stabiliti dei report mensili "Tracciato Utenze" di cui all'art. 14.3;

- € 300,00 (cento/00) per ogni richiesta di correzione del file di cui all'art. 14.3 successiva alla prima.

Nel caso in cui la tardiva attivazione della fornitura determini a carico dell'Amministrazione l'applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore dovrà farsi carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione Contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa

Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.

Oltre alle specifiche penali sopraindicate, in caso si accertino altri tipi di inadempienze, dopo le opportune segnalazioni al Fornitore, ogni Ente contraente si riserva la facoltà di richiedere un adeguato indennizzo rapportato alla gravità dell'inadempienza, di importo compreso tra lo 0,2 e l'1 per mille del valore stimato dell'Ordinativo di fornitura.

In caso di mancato invio dei report mensili "Monitoraggio della Convenzione" di cui all'art. 14.1 del Capitolato Tecnico nel termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo.

Per la mancata operatività del Call Center di cui all'art. 12 del Capitolato Tecnico, non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno ulteriore di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 9 – GARANZIE

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte

S.p.A.. La stessa dovrà riportare le ulteriori previsioni di cui al citato articolo

117 del D.lgs 36/2023 e s.m.i..

La cauzione si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, a

garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche

future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c. nascenti dal Convenzione e

dall'esecuzione dei singoli contratti attuativi.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal

Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;

pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle

cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano

l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data

dall'attivazione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni

Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di

fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle

obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata,

secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione

di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte

S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle

obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è

progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo

garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.,

subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonchè alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente

risultino positivi;

- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun contratto/ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il

ritardo. È facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo delle attivazioni richieste.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 11 – SUBAPPALTO

È fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente affidamento.

**ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

3. È vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dell'appalto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del committente alle condizioni di cui all'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice.

ART. 13 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Il dott., Responsabile della fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

**ART. 14 - RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE**

Ciascuna Amministrazione Contraente, nell'Ordinativo di fornitura, indica il proprio "RUP" ed il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., verificare la

corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento delle fatture e dell'applicazione delle penali.

Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui agli artt. 10, 11 e 12 della presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della presente Convenzione, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.

ART. 15 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione conferiscono a S.C.R. - Piemonte S.p.A. i dati personali per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli

contratti attuativi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da parte di S.C.R., gli impegni presi con la presente convenzione.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Il responsabile per la protezione dei dati personali di SCR Piemonte è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato

Tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 20 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01 E CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO

Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale (www.scr.piemonte.it) del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico di comportamento adottati da S.C.R. Piemonte S.p.A., di accettarne i contenuti e di essere soggetto all'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni ivi contenute astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tali obblighi è considerata da S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 21 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della

Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL FORNITORE

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

* * * * *

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: artt. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.